

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 41

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. - Adozione del Progetto Preliminare.

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **19:15** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri e con dispositivi di protezione individuale, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

DIFONZO TOMMASO
BROGNOLI GIUSEPPE
MERCALLI PIERANTONIO
BRICCO ANDREA
MERLOTTI PAOLO
FERRARA FULVIO
MILANINO BARBARA
ROSSONI NICOLÒ
LENTINI GIUSEPPE
TRIVELLATO SABRINA
ZELANDI DONATELLA

TOTALE

Presenti/Assenti	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Assente	
Presenti 8	Assenti 3

Assenti giustificati risultano i Sigg. Mercalli Pierantonio, Lentini Giuseppe, Zelandi Donatella

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Marilena Pappacena.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. TOMMASO DIFONZO - nella qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. - Adozione del Progetto Preliminare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale, dopo aver introdotto il punto inserito all'ordine del giorno, illustra l'argomento in oggetto;

PREMESSO CHE:

- il Comune di San Pietro Mosezzo è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con DGR n. 31-11859 del 28/07/2009, poi modificata con DGR n. 37-3747 del 27/04/2012 (inerente la reintroduzione di alcune aree prima stralciate), e ulteriormente modificato con due Varianti Parziali, l'ultima delle quali approvata con DCC n. 28 del 29/07/2015, e con modifiche non costituenti Variante ai sensi dell'art. 17, c. 12 della LR 56/1977 e smi;
- l'Amministrazione Comunale intende ora predisporre un'ulteriore Variante Parziale ai sensi dell'art. 17, c. 5 della LR 56/1977 e smi, volta a introdurre specifiche prescrizioni in risposta a documentate esigenze del territorio e alla migliore applicazione delle NTA del PRGC;
- la Variante è finalizzata a:
 - Sistema insediativo – usi produttivi per beni e servizi: massimizzare le possibilità di utilizzo delle aree già edificabili e del patrimonio edilizio esistente negli ambiti produttivi/commerciali previsti dal PRG, favorendo la saturazione delle superfici fondiarie e ampliando il mix funzionale consentito, onde contrastare ulteriori esigenze di consumo di suolo e fenomeni di abbandono dovuti a limitazioni d'uso che non siano strettamente necessarie per ragioni ambientali;
 - Sistema insediativo – usi residenziali: agevolare la concretizzazione di alcune previsioni a carattere residenziale e il compattamento dei tessuti urbani residenziali, attraverso l'introduzione di mirati correttivi alla disciplina attuativa di lotti edificabili;
 - Sistema agricolo e ambientale: definire misure specifiche per la razionalizzazione e riconversione degli allevamenti industriali intensivi presenti sul territorio sanpietrino, al fine di ridurre gli impatti ambientali, e precisare alcune norme relative alla disciplina degli insediamenti rurali, soprattutto nell'ottica di sostenere i processi di efficientamento delle aziende agricole;
 - Norme di Attuazione: aggiornare il testo alla sopravvenuta disciplina regionale e statale, apportando altresì puntuali precisazioni e chiarimenti che ne consentano una più univoca ed efficace applicazione.

CONSIDERATO CHE:

- i contenuti delle suddette modifiche al PRGC sono riconducibili alla fattispecie della Variante Parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5°, della L.R. 56/77, come modificata con L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013;

- al fine di conseguire gli obbiettivi indicati in premessa, è stato conferito l'incarico all'Arch. Gian Carlo Paglia per la predisposizione della 3^a Variante Parziale al PRGC e per il "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS";
- per quanto riguarda le verifiche relative alla compatibilità delle modifiche con il Piano di Classificazione Acustica, è stato incaricato l'Arch. Stefano Sozzani;
- per quanto riguarda le verifiche relative alla compatibilità idraulico-geologica delle modifiche, è stata incaricata la Dott.ssa Geol. Annamaria Ferrari.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 17 comma 8° della LR 56/77 e smi, la presente Variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Fase di Screening;
- con DGC n. 45 del 29/07/2020 è stato adottato il "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS" della Variante Parziale n. 3 al PRGC acquisito al prot. com.le n. 4981 del 28/07/2020 e la relativa "Verifica di compatibilità acustica al PCA" acquisita al prot. com.le n. 4998 del 29/07/2020;
- il *Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Strategica Ambientale (Fase di Screening)* e la relativa "Verifica di compatibilità acustica al PCA" sono stati trasmessi, con nota prot. n. 5162 del 04/08/2020, agli enti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione;
- trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge per la consultazione degli enti, sono pervenuti i contributi di ASL Novara (prot. 5674 del 07/09/2020), Acqua Novara.VCO (prot. 5547 del 28/08/2020) e Soprintendenza (prot. 5484 del 21/08/2020), la nota della Provincia di Novara (prot. 5359 del 12/08/2020) e la richiesta di integrazioni di Arpa Piemonte (prot. 5661 del 04/09/2020);
- con nota prot. n. 6894 del 22/10/2020, il Comune ha presentato la documentazione integrativa richiesta, a seguito della quale Arpa ha potuto esprimere il suo parere conclusivo di esclusione dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (prot. n. 7645 del 23/11/2020);
- in data 09/12/2020 l'Organo Tecnico ai fini della valutazione ambientale del Comune, nella persona dell'Arch. Elisa Lucia Zanetta, ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS (prot. 8164 del 11/12/2020);
- ferma restando la non assoggettabilità a VAS, la presente Variante è adottata e pubblicata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, L.R. 40/98;
- la Variante non concerne l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01;

PRESO ATTO CHE:

- in data 15/12/2020 al prot. n° 8271 è stato pertanto acquisito il Progetto Preliminare della 3^a Variante Parziale al PRGC vigente, redatto dall'Arch. Gian Carlo Paglia, che risulta costituito dai seguenti elaborati:
 - *Relazione Illustrativa (con in appendice la Verifica di coerenza della variante con la disciplina di beni e componenti del PPR);*

- *Pa, Norme Tecniche di Attuazione;*
- *P03.1, Territorio comunale: destinazione e uso delle aree (scala 1:5.000);*
- *P03.2, Territorio comunale: destinazione e uso delle aree (scala 1:5.000);*
- *P04, San Pietro: Perimetrazione urbana: destinazione e uso delle aree (scala 1:2.000);*
- *P05, Nibbia: Perimetrazione urbana: destinazione e uso delle aree (scala 1:2.000);*
- *P08, San Pietro: Area industriale: destinazione e uso delle aree (scala 1:2.000);*

oltre ai seguenti elaborati, redatti rispettivamente dalla Dott.ssa Geol. Annamaria Ferrari e dall'Arch. Stefano Sozzani:

- *Relazione geologica acquisita in data 15/12/2020 al prot. 8270;*
- *Verifica di compatibilità acustica acquisita in data 16/12/2020 al prot. 8299.*

DATO ATTO CHE:

- la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e della Provincia di Novara, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR n. 4/R del 22/03/2019, la Variante non coinvolge beni paesaggistici, rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti ed è coerente con obiettivi, indirizzi e direttive che riguardano le componenti interessate;
- con riferimento ai disposti dell'articolo 31 comma 10 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale, la Variante non introduce ulteriori previsioni di consumo di suolo;
- il PRGC di San Pietro Mosezzo è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- nonostante che il territorio comunale di San Pietro Mosezzo ospiti l'azienda "DSV Spa", classificata a rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa vigente (Soglia Inferiore ex D.Lgs 105/2015, codice attività (39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco). Logistica), nessun ambito oggetto della presente Variante ricade all'interno delle delimitazioni delle aree di danno, di esclusione e di osservazione, così come emerge dalla documentazione ex allegato 5 "Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23", prodotta dalla ditta e fatta pervenire al Comune;
- con riferimento ai disposti dell'articolo 16, comma 4, lettera d ter) del DPR 380/01 e alle relative istruzioni applicative impartite dalla Regione Piemonte con la DGR 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (*Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso*), si precisa che le modifiche introdotte dalla Variante non costituiscono presupposto per l'applicazione del contributo straordinario di urbanizzazione, in quanto non comportano incrementi delle rendite fondiarie;

- con riferimento ai disposti di cui all'art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 e smi, la 3^a Variante presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", in quanto:
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, anche con riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; in merito alle modifiche normative introdotte dalla Variante e applicabili su tutto il territorio comunale, la loro natura "non strutturale" è comprovata dal fatto che tali specificazioni si riferiscono a una casistica estremamente limitata e particolare e, per lo più, recepiscono disposizioni di legge;
 - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale, né genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) la Variante, pur riguardando la ridefinizione di alcune aree per servizi pubblici, non riduce la quantità globale di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 oltre i limiti dimensionali pro-capite fissati per le Varianti Parziali, pari a 0,5 mq/ab, anche con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate;
 - d) la Variante, pur riguardando la ridefinizione di alcune aree per servizi pubblici, non aumenta la quantità globale di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e smi;
 - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore vigente: infatti, le modifiche relative agli insediamenti residenziali comportano variazioni esclusivamente alle modalità di attuazione di aree già destinate dal PRG vigente a usi insediativi e non interferiscono con gli indici e i parametri edilizi delle zone urbanistiche;
 - f) non configura alcun incremento di superfici e volumetrie a destinazione produttiva, direzionale, commerciale o turistico-ricettiva, a livello comunale. In particolare, si rileva quanto segue:
 - per quanto riguarda l'incremento del rapporto di copertura dell'Ambito Sud, esso non determina incrementi di capacità edificatoria, ma consente semplicemente di sviluppare su un unico piano fuori terra quella già prevista dal PRG vigente;
 - l'individuazione di "ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso" all'interno delle categorie principali, costituisce variante parziale di PRG ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della LR 19/1999; con riguardo all'ambito puntualmente individuato dalla Variante come compatibili con la destinazione ricettiva, oltre a quelle (sempre di carattere economico) già previste dal PRG vigente, è evidente che l'attribuzione della ulteriore possibilità funzionale non determini comunque incrementi delle superfici territoriali o degli indici delle aree destinate ad attività economiche. (Qualora si volesse verificare l'ammissibilità di tale modifica in relazione all'incremento di superfici territoriali o utili destinate dal PRG vigente agli usi ricettivi, è facilmente dimostrabile il rispetto dei limiti stabiliti dalla lettera f), tenuto conto dell'esigua dimensione dell'area interessata dalla Variante, a fronte dell'attuale potenzialità edificatoria per destinazioni ricettive attualmente prevista dal PRG, in misura pari al 40% di quella delle Aree produttive di nuovo impianto);
 - la riconfigurazione dell'area urbanistica afferente l'azienda agroindustriale di Cascina Cornelia avviene a parità di superficie territoriale;
 - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico delle

aree, come dichiarato dalla Dott.ssa Geol. Annamaria Ferrari con nota prot. 8310 del 16.12.2020;

- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. In particolare, per quanto riguarda la modifica relativa ai nuclei rurali e alle cascine censiti dal PRG di San Pietro Mosezzo, la Variante introduce delle precisazioni finalizzate, da un lato, a consentire l'eliminazione e/o la riconfigurazione dei fabbricati di recente costruzione che hanno profondamente alterato la fisionomia originaria delle cascine, dall'altro, a evitare che nuovi impianti necessari alla conduzione aziendale vengano addossati ai fabbricati di interesse documentario ancora esistenti. Non vengono pertanto intaccate le norme di tutela e salvaguardia degli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 della LR 56/77, ma al contrario vengono impartite ulteriori disposizioni finalizzate a rendere più efficace la tutela prevista dal PRG;
- con riferimento al rispetto dei parametri di cui all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013, anche il complesso delle precedenti varianti parziali approvate dal Comune non supera i limiti imposti per le varianti parziali, come si evince dai seguenti prospetti numerici:

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI QUANTITATIVI di cui all'art. 17, c. 5, lett. c), d), e), f), della L.R. 56/77

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE del PRG: = 2.508 abitanti
non viene incrementata la capacità insediativa residenziale di PRG

SUPERFICI A SERVIZI del PRG:
Variazioni massime concesse con VP +/- 0,5 mq/ab = +/- 1.254 mq
saldo superficie per servizi pubblici incrementata
in occasione di precedenti Varianti Parziali = + 1.045 mq
superficie per servizi pubblici ridotta
con la presente Variante Parziale = - 2.040 mq
saldo finale di superficie per servizi pubblici
ridotta con Varianti Parziali = - 995 mq
verifica standard: 995 mq < 1.254 mq = - 0.39 mq/ab

SUPERFICI TERRITORIALI RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE del PRG:
Totale delle ST per attività economiche = 3.228.678 mq
Incremento massimo concesso con VP pari al 8%:
8% di 3.228.678 mq = 258.294,24 mq
ST per attività economiche incrementate con precedenti varianti parziali = 3.694 mq
Incremento ancora ammissibile con VP: = 254.600,24 mq

non viene intaccato il 8% di incremento

N. VARIANTE	ESTREMI DI APPROVAZIONE	PARAMETRI ART.17, C.5 LR 56/1977			
		LETT. C)	LETT. D)	LETT. E)	LETT. F)
VP 1	DCC n.23 del 20/07/2011	---	+ 1.045 mq	---	+ 3.694 mq

VP 2	DCC n.28 del 29/07/2015	---	---	---	---
VP 3	PRESENTE VARIANTE	- 2.040 mq	---	---	---
TOTALI		- 2.040 mq	+ 1.045 mq	---	+ 3.694 mq
		- 995 mq			

- con riferimento ai disposti dell'art. 17, comma 6 della L.R. 56/77 come modificata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013, si evidenzia che la Variante non comporta nuove previsioni insediative e neppure modifiche che configurano aumento del carico urbanistico, inteso come fabbisogno di maggiori dotazioni di standard o di opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, della LR 56/77. Essa, infatti, apporta esclusivamente lievi correttivi ad aree già destinate dal PRG vigente a utilizzi antropici, al fine di incentivarne l'attuazione;
- tutti gli ambiti oggetto di Variante sono interni o contigui alla "Perimetrazione dei centri e dei nuclei abitati" (già rivista in base al parere di Regione Piemonte), e già allacciati o facilmente allacciabili alla rete comunale dei sottoservizi, con la sola ovvia eccezione degli insediamenti zootecnici di Cascina Obiarello e Cascina Cornelia, per i quali non sono tuttavia previste possibilità insediative ulteriori rispetto a quelle già contemplate dal PRG vigente;
- le modifiche introdotte dalla variante non determinano alcuna interferenza con la rete ecologica individuata dal progetto "Novara in rete – Studio di fattibilità per la definizione della Rete Ecologica in Provincia di Novara";

RITENUTO pertanto di adottare il Progetto Preliminare della 3^a Variante Parziale al PRGC vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 5° della LR 56/77 e smi,;

VISTI il favorevole parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area tecnica;

OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/00 e smi;

VISTI:

- l'articolo 17, comma 5, della LR 56/77 e smi;
- il P.R.G.C. vigente come modificato dalle precedenti varianti parziali;
- il progetto Preliminare di 3^a Variante Parziale redatto dal tecnico incaricato;
- il parere dell'Organo Tecnico Comunale di non assoggettabilità della Variante alla VAS;

Con voti astenuti n. 2 (Consiglieri Sig.ri Ferrara Fulvio e Trivellato Sabrina), favorevoli n. 6, contrari n. 0, su n. 8 consiglieri presenti e n. 6 votanti, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di adottare il Progetto Preliminare della 3^a Variante Parziale al PRGC vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 5° della LR 56/77 e smi redatto dall'Arch. Gian Carlo Paglia che risulta costituito dai seguenti elaborati (prot. n° 8271 del 15/12/2020), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ancorchè non materialmente allegati:

- *Relazione Illustrativa* (con in appendice la *Verifica di coerenza della variante con la disciplina di beni e componenti del PPR*);
- *Pa, Norme Tecniche di Attuazione*
- *P03.1, Territorio comunale: destinazione e uso delle aree (scala 1:5.000)*
- *P03.2, Territorio comunale: destinazione e uso delle aree (scala 1:5.000)*
- *P04, San Pietro: Perimetrazione urbana: destinazione e uso delle aree (scala 1:2.000)*
- *P05, Nibbia: Perimetrazione urbana: destinazione e uso delle aree (scala 1:2.000)*
- *P08, San Pietro: Area industriale: destinazione e uso delle aree (scala 1:2.000)*

oltre ai seguenti elaborati, redatti rispettivamente dalla Dott.ssa Geol. Annamaria Ferrari e dall'Arch. Stefano Sozzani, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ancorchè non materialmente allegati:

- *Relazione geologica* (prot. 8270 15/12/2020)
- *Verifica di compatibilità acustica* (prot. 8299 del 16/12/2020).

2. Di dare atto che con DGC n. 45 del 29.07.2020 è stato adottato il "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS" della Variante Parziale n. 3 al PRGC acquisito al prot. com.le n. 4981 del 28/07/2020 e la relativa "Verifica di compatibilità acustica al PCA" acquisita al prot. com.le n. 4998 del 29/07/2020.

3. Di dare atto che il Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Strategica Ambientale (Fase di Screening) e la relativa "Verifica di compatibilità acustica al PCA" sono stati trasmessi, con nota prot. n. 5162 del 04/08/2020, agli enti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione.

4. Di dare atto che, in seguito all'acquisizione dei contributi formulati dai succitati enti, in data 09/12/2020 l'Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune, nella persona dell'Arch. Elisa Lucia Zanetta, ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS (prot. 8164 del 11/12/2020).

5. Di dare atto che, ferma restando la non assoggettabilità a VAS, la presente Variante è adottata e pubblicata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, L.R. 40/98.

6. Di dare atto che, per quanto riguarda le verifiche di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, si rimanda all'elaborato *Verifica di compatibilità acustica* redatto dal tecnico incaricato Arch. Stefano Sozzani.

7. Di dare atto che le modifiche contemplate dalla presente Variante sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica.

8. Di dare atto che, per quanto riguarda le verifiche di compatibilità idraulico-geologica, si rimanda all'elaborato *Relazione geologica* redatto dal tecnico incaricato Dott.ssa Geol. Annamaria Ferrari.
9. Di dare atto che il PRGC di San Pietro Mosezzo è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI).
10. Di dare atto che la Variante non concerne l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01.
11. Di dare atto che la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e della Provincia di Novara, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.
12. Di dare atto che, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR n.4/R del 22/03/2019, la Variante non coinvolge beni paesaggistici, rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti ed è coerente con obiettivi, indirizzi e direttive che riguardano le componenti interessate.
13. Di dare atto che, con riferimento ai disposti dell'articolo 31 comma 10 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale, la Variante non introduce ulteriori previsioni di consumo di suolo.
14. Di dare atto che, nonostante che il territorio comunale di San Pietro Mosezzo ospiti l'azienda "DSV Spa", classificata a rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa vigente (Soglia Inferiore ex D.Lgs 105/2015, codice attività (39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco). Logistica), nessun ambito oggetto della presente Variante ricade all'interno delle delimitazioni delle aree di danno, di esclusione e di osservazione, così come emerge dalla documentazione ex allegato 5 "Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23", prodotta dalla ditta e fatta pervenire al Comune.
15. Di dare atto che, con riferimento ai disposti dell'articolo 16, comma 4, lettera d ter) del DPR 380/01 e alle relative istruzioni applicative impartite dalla Regione Piemonte con la DGR 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (*Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso*), si precisa che le modifiche introdotte dalla Variante non costituiscono presupposto per l'applicazione del contributo straordinario di urbanizzazione, in quanto non comportano incrementi delle rendite fondiari.
16. Di dare atto che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", con riferimento ai disposti di cui all'art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 come modificata con L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013.
17. Di dare atto che le modifiche introdotte dalla variante non determinano alcuna interferenza con la rete ecologica individuata dal progetto "Novara in rete – Studio di fattibilità per la definizione della Rete Ecologica in Provincia di Novara".
18. Di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere;
- con voti astenuti n. 2 (Consiglieri Sig.ri Ferrara Fulvio e Trivellato Sabrina), favorevoli n. 6, contrari n. 0, su n. 8 consiglieri presenti e n. 6 votanti, resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e smi e smi.

La seduta consiliare termina alle ore 19,38

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to (TOMMASO DIFONZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Marilena Pappacena)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **30-12-2020** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **29-01-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pappacena Marilena

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pappacena Marilena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pappacena Marilena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30-12-2020 al 29-01-2021

Senza opposizione o reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE